

# STUDIO SESANA ASSOCIATI

Ai Sigg. **CLIENTI**  
**TITOLARI DI PARTITA IVA**  
Loro Sedi

## **ELENCHI IVA Clienti e Fornitori reintroduzione obbligo dall'anno 2010**

L'art. 21 del Decreto Legge 78/2010, convertito con modificazioni nella Legge 122/2010, ha **reintrodotta** a partire **dall'anno 2010** l'**obbligo di comunicare**, esclusivamente per via telematica, le operazioni rilevanti ai fini Iva; in sostanza sono stati reintrodotti gli **elenchi Iva** dei **Clienti** e dei **Fornitori**.

Il Decreto ha previsto **adempimenti** ed un'applicazione dell'obbligo di comunicazione diversi per l'anno 2010 e per gli anni successivi, così in dettaglio:

- **anno 2010: operazioni di ammontare pari o superiore ad Euro 25.000= (Iva esclusa)** per le quali sono state emesse fatture **verso soggetti Iva**;
- **anno 2011 sino al 30.04.2011: operazioni di ammontare pari o superiore ad Euro 3.000= (Iva esclusa)** per le quali sono state emesse fatture **verso soggetti Iva**;
- **dal 01.05.2011: oltre le operazioni di cui al punto precedente, anche le operazioni effettuate verso privati cittadini (scontrino fiscale)** per un ammontare pari o superiore ad **Euro 3.600= (Iva inclusa)**.

Il **termine** per l'invio telematico dei dati è stato così stabilito:

- anno 2010: 31.10.2011;
- anno 2011 e successivi a regime: 30.04 anno successivo.

Rispetto alle precedenti "versioni" dell'obbligo di invio telematico delle operazioni rilevanti ai fini Iva Vi segnaliamo che i dati devono essere indicati per singola operazione, questo in quanto gli obiettivi perseguiti dall'Agenzia delle Entrate con tale obbligo sono due:

- **individuare fenomeni di evasione** quali **"false fatturazioni"**, **"frodi carosello"**, **mancata registrazione delle fatture acquisti e/o delle fatture emesse**, **registrazioni di fatture di soggetti Iva inesistenti o cessati**;
- **acquisire informazioni per lo "spesometro"** ai fini dell'**accertamento sintetico** nei confronti dei privati cittadini del **reddito dichiarato sulla base dei consumi e delle spese fatte**.

## STUDIO SESANA ASSOCIATI

I dati da indicare nella comunicazione saranno i seguenti:

- per le **fatture emesse/ricevute** verso e da soggetti Iva: la partita Iva;
- per i **privati (scontrino fiscale)**: il **codice fiscale**.

Nel caso di scontrino fiscale e/o ricevuta fiscale di importo pari o superiore ad Euro 3.600= (Iva inclusa) occorrerà quindi integrare detto documento con il codice fiscale del cliente; a tale scopo potrebbe essere utilizzato lo “scontrino parlante” (come le farmacie), ma con il successivo obbligo di distinta annotazione sul registro dei corrispettivi di ogni codice fiscale.

In considerazione della difficile attuazione pratica di quanto sopra **Vi esortiamo, a decorrere dal 1° maggio 2011, a voler emettere, in luogo dello scontrino fiscale e/o della ricevuta, per le operazioni di importo pari o superiore ad Euro 3.600= (Iva inclusa) effettuate nei confronti di privati cittadini, una Fattura con indicazione del codice fiscale.**

Ben consapevoli che si tratta di un ulteriore appesantimento, con relativo aggravio in termini di costi, dei tanti obblighi già posti a carico dei soggetti titolari di partita Iva, siamo a chiedere la Vostra collaborazione per poterVi far rispettare il nuovo obbligo. A disposizione per i necessari chiarimenti, porgiamo i nostri migliori saluti.  
Milano, 6 aprile 2011.

STUDIO SESANA ASSOCIATI